



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER LA STATUZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA
APPLICARE PER VIOLAZIONI RISCOstrate
DURANTE L'ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
(0-3 ANNI) E RICREATIVI GESTITI DA
SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con delibera di C.C. n.5 del 07/02/2013



Art. 1 - Sanzioni per mancanza di autorizzazione al funzionamento o segnalazione certificata di inizio attività

1. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 10.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.
2. Ai gestori che erogano servizi educativi per la prima infanzia senza aver acquisito la prevista autorizzazione, fermo restando quanto previsto al comma 1°, è assegnato un termine di 30 giorni entro il quale presentare domanda di autorizzazione corredata di tutta la necessaria documentazione. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la chiusura del servizio.
3. Chiunque eroghi un servizio ricreativo per la prima infanzia senza aver presentato la preventiva segnalazione certificata di inizio attività è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 10.000,00, fermo restando il provvedimento di chiusura immediata al verificarsi di condizioni di rischio per la salute e sicurezza dei bambini.

Art. 2 - Sanzioni per mancanza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento o dei requisiti normativi

1. Qualora vengano accertate inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori e le controdeduzioni del gestore siano state ritenute inadeguate, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste nei commi successivi per le singole infrazioni, viene assegnato un termine per la messa in pristino ovvero per il ripristino dello stesso, non superiore a:
 - a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:
 - alla igienicità della refezione e degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;
 - al titolo di studio del personale educativo, che deve essere soddisfatto nel termine di 2 mesi;
 - agli ulteriori titoli del personale educativo, che devono essere soddisfatti nel termine di 6 mesi;
 - b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:
 - alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;
 - alle caratteristiche e all'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;
 - ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;
 - c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi.
2. Il persistere della violazione oltre i termini può comportare la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante, che in ogni caso deve intervenire negli ulteriori termini di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b) e 150 giorni per i requisiti di cui alla lettera c) pena la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio.
3. L'accertamento della mancanza o della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento comporta una sanzione amministrativa variabile da € 2.000,00 a € 10.000,00, a seconda della gravità della/e mancanza/e e del ripetersi della stessa/e.
4. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:
 - a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 per:
 - inadeguatezza dei titoli di studio del personale educativo;
 - inadeguatezza degli ulteriori titoli del personale educativo;
 - non applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore secondo il profilo professionale di riferimento;
 - mancata copertura assicurativa del personale e degli utenti;



- mancata destinazione di una quota del lavoro del personale alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
 - mancata adozione della tabella dietetica, qualora vengano forniti uno o più pasti, approvata dalla Azienda Sanitaria Locale e non adozione delle procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 Aprile 1999 n. 128;
 - insufficiente dotazione di sanitari;
 - insufficiente allestimento dello spazio interno ed esterno;
 - assenza di uno spazio destinato ai genitori;
 - mancato rispetto degli obblighi richiamati nell'autorizzazione al funzionamento;
 - mancata adozione del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti;
 - mancato aggiornamento del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti;
 - superamento dei limiti di presenza del bambino nel servizio ricreativo;
 - possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta;
 - modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento;
 - utilizzo, anche parziale, dei locali oggetto di autorizzazione per erogare in concomitanza con il servizio autorizzato altri servizi non previsti nell'autorizzazione stessa;
 - altre difformità ai requisiti obbligatori previsti per l'autorizzazione al funzionamento;
- b) da € 2.500,00 a € 8.000,00 per:
- mancato rispetto del rapporto numerico educatori/bambini;
 - mancato rispetto del rapporto numerico addetti servizi generali/bambini;
 - superamento del numero dei bambini accolti nella struttura rispetto agli autorizzati dal 15% in più fino ad massimo del 35%;
 - condizioni di igiene inadeguate degli spazi con particolare riferimento agli spazi utilizzati dai bambini;
 - somministrazione pasti in servizio ricreativo;
 - assenza di locali o di spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria, derrate alimentari;
 - insufficienti servizi igienici;
 - insufficiente dotazione dello spazio interno ed esterno;
 - dotazione di arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie;
 - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti tali da non mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone;
- c) da € 3.000,00 a € 10.000,00 per:
- superamento del numero dei bambini accolti nella struttura di oltre il 35% rispetto a quanto autorizzato;
 - rilevanti carenze riscontrate nella cucina o nel terminale attrezzato per la preparazione della refezione;
 - rilevanti carenze nei servizi igienici destinati ai bambini e agli adulti;
 - mancanza del piano di evacuazione per le situazioni di emergenza;
 - utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità;
 - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini e per gli adulti.
5. Qualora venissero riscontrate carenze gravi e tali da determinare rischi per la salute e la sicurezza degli utenti e degli operatori del servizio resta ferma la facoltà di disporre la chiusura immediata del servizio, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa nella misura massima prevista.
6. Quando non comportino infrazioni penali o violazioni diversamente sanzionate dalla normativa statale o regionale, è stabilita la sanzione amministrativa da € 2.000,00 ad € 5.000,00 nei casi



di mancanza o perdita dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 17 L.R. 10.01.2000, n. 1, verificate in occasione di ispezioni o verifiche di cui al precedente art. 1 comma 1; l'importo della sanzione potrà essere aumentato fino a € 10.000,00 al verificarsi di:

- mancata ottemperanza ai termini di regolarizzazione per infrazioni gravi;
 - persistenza della mancata ottemperanza oltre il doppio del termine fissato per la regolarizzazione;
 - nuova irregolarità riscontrata e/o persistenza di una precedentemente rilevata entro 6 mesi dalla data di irrogazione dell'ultima sanzione;
 - in caso di infrazioni che comportino pericolo per la sicurezza e salute degli utenti e degli operatori.
7. Qualora venissero riscontrate carenze gravi e tali da determinare rischi per la salute e la sicurezza degli utenti e operatori del servizio resta ferma la facoltà del Dirigente del Settore di disporre la chiusura immediata dell'attività, con revoca dell'autorizzazione, oltre alla applicazione di una sanzione amministrativa nella misura massima prevista dalla normativa regionale.
 8. Chi viola diversi precetti dell'art. 17 L.R. 10.01.2000, n. 1 soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del triplo.
 9. I proventi delle sanzioni amministrative, ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 21 della L.R. 1/2000, spettano al Comune.

Art. 3 - Trasparenza

1. Qualora venissero confermate carenze gravi tali da prevedere la chiusura del servizio agli utenti per mancato adeguamento alle norme vigenti da parte dei soggetti gestori, l'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tale provvedimento agli utenti, al personale del servizio interessato, oltre che ai diretti gestori.

Art. 4 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme inerenti i nidi d'infanzia e gli altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 dello Statuto Comunale.